

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI SETTEMBRE ●●●

**16 LUNEDÌ**  
CONDOMINI

**Versamento della ritenuta del 4%.** Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (65% in certi casi) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 55% (65% fino a fine anno 2013) per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

**19 GIOVEDÌ**  
RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento di imposte e tributi.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) o al 2° trimestre 2013 (contribuenti trimestrali);
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di luglio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, la sesta rata dell'Iva a saldo per il 2012 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva, per i soggetti che presentano il modello Unico 2013, la facoltà di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute, in base alla dichiarazione unificata, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti interessati dagli studi di settore (anche indirettamente) che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, le imposte dovute in base al modello Unico 2013 con la maggiorazione dello 0,4%;

- i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2013, non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5%, rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate e consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 3-9-2013) è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, entro 30 giorni dalla scadenza originaria, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con

il ravvedimento operoso, si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2 agosto scorso.

## 20 VENERDÌ MODELLO 770/2013 SEMPLIFICATO E ORDINARIO

**Presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.** Coloro che nel corso del 2012 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail, devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta utilizzando le due versioni del modello 770/2013:

- il mod. 770/2013 Semplificato, nel quale sono di fatto contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e occasionali;
- il mod. 770/2013 Ordinario, riservato a particolari categorie di sostituti d'imposta quali, ad esempio, i soggetti che effettuano ritenute su dividendi.

Entrambi i modelli vanno presentati entro oggi in forma autonoma, non essendo possibile comprenderli nella dichiarazione unificata modello Unico 2013, avvalendosi esclusivamente dell'invio telematico. Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).


Si fa presente che il termine, già previsto per il 31 luglio scorso, è stato differito a oggi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29-7-2013.

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento di ritenute Irpef 2012 e irregolarità mod.770/2012.** Come ormai noto, i contribuenti che per qualsiasi motivo non hanno rispettato i termini per il versamento di tributi o la presentazione di denunce, possono avvalersi del cosiddetto «ravvedimento operoso» per regolarizzare la situazione, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie.

Il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia già stata contestata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.

Pertanto, entro oggi possono avvalersi del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione a un ottavo del minimo, i sostituti d'imposta, che presentano telematicamente, sempre entro oggi, i modelli 770/2013 Semplificato e Ordinario per l'anno d'imposta 2012, i quali non hanno versato, in tutto o in parte entro i termini di legge, le ritenute alla fonte operate nel corso dell'anno 2012, ovvero hanno presentato i modelli 770/2012 con dati infedeli.



I soggetti con obbligo di presentazione trimestrale dei modelli Intrastat possono optare per la presentazione mensile, ma tale scelta è vincolante per l'intero anno

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2012.

## 25 MERCOLEDÌ ENPAIA

**Denuncia e versamento contributi.** I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali, unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it); si ricorda, infatti, che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

## IVA

**Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.** Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di agosto.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile, quindi, presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quat-

tro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000,00 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e 10/2010, rispettivamente a pag. 65 e 80; si veda anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

A cura di  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)